



N 1 | 2024

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART.99, COMMA3, DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria

Approvato dall'Assemblea del 29 maggio 2024

VISTO l'art. 99 della Costituzione;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro", e in particolare: l'articolo 10 (Attribuzioni), lettere da a) a l); l'articolo 10-bis (Ulteriori attribuzioni); l'articolo 11 (Attività consultiva) e l'articolo 14 (Pronunce del CNEL);

VISTO il regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, in particolare l'articolo 14, (Iniziativa legislativa) e

l'articolo 15 (Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi indagini);

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre u.s.;

VISTO il Programma annuale di attività per il 2024 comprensivo dei relativi cronoprogrammi settoriali di intervento approvato con voto unanime dall'Assemblea nella seduta del 25 gennaio u.s.;

PREMESSO che in data 13 giugno 2023 il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e il Ministero della Giustizia hanno sottoscritto un accordo interistituzionale finalizzato alla promozione del lavoro penitenziario come strumento di reinserimento sociale e di riduzione della recidiva, mediante una collaborazione orientata a diffondere le condizioni per un lavoro penitenziario formativo e professionalizzante, finalizzato all'utilizzo proficuo del tempo della reclusione e all'accrescimento delle competenze personali dei soggetti reclusi;

RICHIAMATI i contenuti della "Memoria per l'istituzione del Segretariato Permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale." approvata con voto unanime dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 19 marzo u.s.

VISTI gli esiti della giornata di lavoro promossa in data 16 aprile u.s. dal CNEL in collaborazione con il Ministero della Giustizia denominata "Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di sistema";

RICHIAMATO il lavoro istruttorio svolto dall'apposito gruppo di lavoro costituito nell'ambito della II commissione istruttoria permanente "Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore" e riunitosi da ultimo in data 6 e 14 maggio u.s.;

RICHIAMATI altresì i contenuti della seduta della citata commissione istruttoria permanente svoltasi in data 15 maggio 2024;

VISTO il documento recante "Osservazioni e proposte in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanate dall'autorità giudiziaria", nonché il relativo schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o

restrittivi della libertà personale emanate dall'autorità giudiziaria" predisposto dal citato gruppo di lavoro;

UDITA la relazione svolta dai consiglieri Emilio MINUNZIO e Marco TAMAGNINI;

DELIBERA

Ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 936/1986 è approvato il disegno di legge di iniziativa CNEL recante "Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale emanate dall'autorità giudiziaria", di cui all'Allegato "B";

Il Presidente e i competenti Uffici del Segretariato generale sono incaricati dell'esecuzione della presente deliberazione.

Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa e l'abbattimento della recidiva delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria

Relazione Tecnico Illustrativa

Con il presente disegno di legge il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro intende dare coerente attuazione al percorso avviato in data 13 giugno 2023 con la sottoscrizione di un apposito accordo interistituzionale con il Ministero della Giustizia sullo specifico tema dell'impatto positivo che l'istruzione, la formazione e l'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privative della libertà personale possono avere in termini di abbattimento del tasso di recidiva.

Il testo di iniziativa legislativa, presentato in conformità alle attribuzioni di cui all'articolo 10, lettera i) della Legge 936/1986, recepisce gli esiti della giornata di lavoro "Recidiva Zero. Studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere. Dalle esperienze progettuali alle azioni di Sistema." promosso dal CNEL e svoltosi il 16 aprile 2024.

In particolare, le risultanze dei gruppi di lavoro tematici hanno confermato come la riabilitazione delle persone detenute sia un obiettivo di policy estremamente complesso, concorrendo ad esso molteplici fattori (di contesto, legati alla persona, relativi all'esperienza detentiva). Nella progettazione e implementazione di programmi e politiche pubbliche in favore della rieducazione e reinserimento delle persone detenute è necessario tenere in considerazione almeno tre elementi di complessità che ne influenzano l'efficacia: la molteplicità di problematiche da affrontare, che richiede un impegno sistemico sulle necessità post rilascio delle persone detenute; problemi sociali in continua evoluzione e la necessità di sviluppare un impegno nel lungo periodo per portare a un reinserimento stabile; la complessa gestione della collaborazione tra amministrazione penitenziaria e soggetti esterni.

Attraverso una rivisitazione complessiva dell'attuale quadro normativo e regolamentare in materia di ordinamento penitenziario si intende quindi concorrere alla strutturazione di una rete interistituzionale integrata in grado di: gestire il problema dell'inclusione lavorativa nella sua globalità sia in carcere che nella fase post-rilascio; attrarre stabilmente risorse esterne sia in termini economici che di competenze; elaborare ed implementare interventi ad alto impatto su scala nazionale in grado di coinvolgere un numero significativo di detenuti.

Il disegno di legge è dunque volto ad offrire ai decisori pubblici strumenti giuridici idonei a migliorare in termini di efficacia ed efficienza l'attuale sistema di governance, agevolando al contempo l'elaborazione di una politica pubblica nazionale sulla tematica del lavoro in carcere in grado, da un lato, di supportare lo sviluppo delle migliori progettualità esistenti, dall'altro attivare progetti nei territori meno attrezzati in coerenza con le specificità dei contesti e il reale fabbisogno dell'utenza degli istituti di pena.

Entrando nello specifico dell'articolato, il provvedimento in questione interviene innanzitutto sulla struttura della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", prevedendo all'articolo 1 del

disegno di legge una serie di modifiche agli articoli, 20, 22, 24, 25 bis e 25 ter e 30 oltreché l'integrale sostituzione degli articoli 74, 75, 77 e l'abrogazione dell'articolo 76.

In particolare, con le modifiche proposte all'articolo 20, che disciplina il cd. lavoro penitenziario, si prevede l'applicazione del contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative; si chiarisce che la commissione d'istituto prevista al comma 4 sia presieduta dal direttore e si riunisca con cadenza bimestrale, assegnandole il compito di censire le competenze formative e professionali dei detenuti, e prevedendo il meccanismo di sorteggio nel caso di assenza di eletti per garantire in ogni caso la partecipazione dei detenuti alle sedute della commissione.

Con le modifiche proposte all'art. 22, che determina la remunerazione del lavoro cd. interno, si supera la disparità di trattamento economico dei detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, oggi fissata *"in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi"*, equiparandolo al trattamento economico e normativo complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, strettamente connesso all'attività svolta.

Analogamente, con le modifiche all'art. 24 si prevede che l'impignorabilità della remunerazione dei condannati, oggi fissata a una quota pari ai tre quinti, sia equiparata alla regola generale sul pignoramento degli stipendi dei lavoratori, quindi elevata a quattro quinti.

Con le modifiche all'art. 25 bis, in materia di commissioni regionali per il lavoro penitenziario, si attualizza la previsione del comma 1 sostituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL, ivi confluita, estendendo la partecipazione a rappresentanti delle organizzazioni sindacali, e prevedendo, inoltre, ulteriori compiti delle commissioni regionali finalizzati a promuovere le procedure di certificazione delle competenze formative e professionali censite dalle commissioni d'istituto.

Con le modifiche all'art. 25 ter, si introduce la possibilità, per gli istituti penitenziari, di stipulare convenzioni e protocolli di intesa con gli enti di patronato e i centri di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali e degli enti del terzo settore, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro.

Con le modifiche all'art. 30, si prevede la possibilità di concedere ai condannati e agli internati permessi per la partecipazione ad esami di Stato e all'esame di laurea, in aggiunta alle altre motivazioni già contemplate dalla norma, estendendo al contempo la possibilità di richiedere eccezionalmente permessi anche per eventi di particolare rilevanza familiare e sociale.

Come anticipato, il disegno di legge prevede, inoltre, l'abrogazione anche formale degli articoli 74, 75, 76 e 77, di fatto disapplicati dall'intervenuta modifica degli assetti e delle funzioni amministrative intervenuta a seguito del DPR 616/77 e della modifica del titolo V della Costituzione, operando una integrale sostituzione del rispettivo contenuto (ad eccezione dell'art. 76, abrogato senza sostituzione) al fine di recepire il nuovo sistema di governance multilivello previsto dall'intesa Stato Regioni del 2022 in modo da svilupparne la portata operativa e assicurarne il necessario raccordo operativo e funzionale con le Commissioni regionali e territoriali per il

lavoro penitenziario di cui all'art. 25 bis della Legge 354/1975 e le Commissioni degli Istituti Penitenziari di cui all'art. 20 della citata norma.

Con il nuovo art. 74, si prevede che le Regioni e le Province autonome possano istituire in via permanente cabine di regia tematiche, partecipate dall'Amministrazione penitenziaria, dall'ANCI, dai Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale territorialmente competenti, dagli enti locali, dalle organizzazioni sindacali, nonché da soggetti del Terzo settore, per la governance territoriale volta all'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa dei detenuti.

Con il nuovo art. 75, si istituisce il "Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", sull'esempio di analoghe iniziative di successo quali l'istituzione del Fondo per il contrasto della Povertà educativa minorile e del Fondo per la Repubblica digitale.

L'articolo 76, in quanto relativo alle attività dei consigli di aiuto sociale, viene abrogato, mentre la nuova redazione dell'articolo 77 dispone l'istituzione del Segretariato Permanente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro secondo i contenuti del relativo documento di osservazioni e proposte già approvato dall'Assemblea del CNEL nella seduta del 19 marzo 2024.

Con l'art. 2 del disegno di legge, si interviene sulla legge 22 giugno 2000, n. 193, cd. Legge Smuraglia, in materia di attività lavorativa dei detenuti, prevedendo una duplice estensione delle agevolazioni già riconosciute ai soggetti che impiegano persone detenute o internate: con la modifica dell'art. 2, comma 1, della legge 193/2000, le agevolazioni ivi previste a favore di aziende pubbliche o private che impiegano detenuti in attività di lavoro svolte all'interno degli istituti penitenziari, si estendono anche al lavoro svolto all'esterno; mentre con l'introduzione dei commi 2 e 3, nello stesso articolo 2, legge 193/2000, si estendono temporalmente di ulteriori dodici mesi gli sgravi contributivi già previsti per il periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione, in misura progressivamente decrescente per evitarne l'interruzione netta, riconoscendo un favor per il Mezzogiorno, dove ad oggi si registra un minore utilizzo di risorse.

Nell'articolo in questione viene previsto al comma 2 un incremento delle risorse destinate all'attuazione delle modifiche proposte pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per gli anni 2024, 2025 e 2026, utilizzando a tale scopo l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia¹.

Con l'art. 3, in materia di cd. collocamento mirato, analogamente a quanto previsto per i cd. *care leavers*, neomaggiorenni che al compimento del diciottesimo anno d'età vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, si attribuisce la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche alle ragazze e ai ragazzi tra i 18 e i 25 anni in uscita dal circuito penale che abbiano partecipato attivamente e con

¹ In proposito si evidenzia che le risorse destinate all'attuazione di tale normativa risultano non utilizzate nella misura del 33% (nel 2023 sono state destinati 10 milioni di euro sui 15 milioni di euro disponibili) rispetto allo stanziamento già previsto, talché la modifica normativa proposta potrebbe essere approvata anche ad invarianza di spesa.

profitto ai corsi di formazione professionale, così favorendone il reinserimento sociale e lavorativo in modo concreto.

Con l'art. 4, si delega all'attività regolamentare del Governo l'aggiornamento dell'attuale regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà personale, di cui al DPR 30 giugno 2000, n. 230, indicando la necessità di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale promuovendo il lavoro dei detenuti, come strumento di riabilitazione e reinserimento sociale, con tutti i supporti utili, quali ad esempio una piattaforma informatica per favorire l'incontro di domanda e offerta, il riconoscimento delle attività formative e lavorative svolte dai detenuti, l'utilizzo di tecnologie per il lavoro a distanza, l'affiancamento di figure con funzioni di tutoraggio.

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro

Disposizioni per l'inclusione socio-lavorativa
e l'abbattimento della recidiva
delle persone sottoposte a provvedimenti
limitativi o privativi della libertà personale
emanati dall'Autorità Giudiziaria

Art. 1

**(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante
"Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzi-
one delle misure privative e limitative della li-
bertà")**

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

- 1) al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti
parole: «Ai detenuti e agli internati si applica
il contratto collettivo nazionale, territoriale e
aziendale stipulato dalle associazioni sinda-
cali dei lavoratori e dei datori di lavoro com-
parativamente più rappresentative a livello
nazionale, applicato nel settore produttivo e
alla zona e strettamente connessi con l'attività
svolta»;
- 2) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «a
maggioranza dei presenti» sono inserite le se-
guenti: «, è presieduta dal direttore o altro di-
rigente penitenziario delegato e si riunisce or-
dinariamente con cadenza bimestrale»;
- 3) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte
le seguenti: «d) avvalersi mediante appositi
accordi prioritariamente del centro per l'im-
piego di riferimento, nonché di ulteriori sog-
getti riconosciuti e accreditati ai sensi della
normativa vigente, affinché, in conformità
alle previsioni di cui agli articoli 18 e 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
siano censite le competenze formative e pro-
fessionali di detenuti e internati e curata la

relativa profilazione anche ai fini di cui al comma 8 del presente articolo, nonché la trasmissione alle commissioni regionali per la certificazione delle competenze professionali per gli adempimenti di cui all'articolo 25 *bis*»; «e) promuovere percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cittadinanza digitale e di lingua italiana».

- 4) al comma 6, dopo le parole «degli internati» sono inserite le seguenti: «per ciascuno dei due elenchi di cui alla lettera a), eletti o – laddove non vi siano candidature – sorteggiati al loro interno fra coloro che si rendono disponibili nelle liste per lavori qualificati e per gli altri lavori»;

b) all'articolo 22, comma 1, le parole: «in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al trattamento economico e normativo complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale e aziendale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicato nel settore produttivo e per la zona e strettamente connessi con l'attività svolta».

c) all'articolo 24, comma 2, le parole: «tre quinti» sono sostituite dalle seguenti: «quattro quinti».

d) all'articolo 25-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole: «da un rappresentante di ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «appartengano alla rispettiva cabina di regia regionale di riferimento, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello territoriale, nonché da un rappresentante degli enti del terzo settore di cui

all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

- b) dopo il comma 7, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Sulla base dell'attività di censimento e profilazione svolta dalle commissioni di cui all'articolo 20, comma 4, della presente legge, le commissioni regionali per il lavoro penitenziario garantiscono l'accesso delle persone detenute o internate alle commissioni regionali per le certificazioni delle competenze professionali ai fini della validazione delle pregresse competenze formative e professionali degli interessati e la certificazione di quelle acquisite durante la detenzione o l'internamento conformemente al citato articolo 20, commi 1 e 3.».

e) all'articolo 25-*ter*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di cui al comma 1 gli istituti penitenziari stipulano accordi e protocolli di intesa con gli enti di patronato e i centri di assistenza fiscale delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

f) all'articolo 30, comma 2, le parole: «eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità» sono sostituite dalle seguenti: «per la partecipazione agli esami di Stato e all'esame di laurea ed eccezionalmente per eventi di particolare rilevanza familiare e sociale».

g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74

(Sistema integrato per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria)

1. Al fine di realizzare il sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, in adempimento dell'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, le regioni e le Province autonome possono istituire in via permanente cabine di regia tematiche, composte dai responsabili o loro delegati delle strutture amministrative e degli enti regionali controllati o vigilati competenti in materia di formazione, istruzione, lavoro, politiche sociali, salute e sviluppo economico.

2. Sono componenti di diritto delle cabine di regia di cui al comma 1 il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria o un suo delegato, il Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o un suo delegato, il Direttore del Centro per la giustizia minorile o un suo delegato, il referente dell'ANCI regionale o del Consiglio delle autonomie locali ove istituito.

3. Alle cabine di regia di cui al comma 1 sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o un suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o un suo delegato e il Presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie o un suo delegato, il Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale o un suo delegato, i Garanti dei diritti delle persone private della libertà personale dei comuni capoluogo, delle province e delle città metropolitane, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e territoriale, nonché i rappresentanti degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. Le cabine di regia di cui al comma 1 costituiscono lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'autorità giudiziaria e delle relative risorse finanziarie e svolgono i seguenti compiti:

- a) porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- b) definire il piano di azione regionale triennale, da presentare alla Cassa delle Ammende ai fini del relativo cofinanziamento in conformità allo statuto vigente, di concerto con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, gli enti locali, le associazioni, il terzo settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze

differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;

c) promuovere l'implementazione del piano di azione regionale triennale in stretto raccordo con i piani di zona;

d) monitorare la realizzazione del piano di azione regionale triennale a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

5. Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le cabine di regia regionali di cui al presente articolo e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituita presso la Cassa delle Ammende una unità tecnica di supporto avente le seguenti funzioni:

a) garantire il flusso informativo sistematico e costante tra le cabine di regia regionali e tra queste ultime e le articolazioni territoriali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

b) assicurare il monitoraggio sull'andamento generale delle diverse azioni progettuali territoriali e regionali inserite nei piani di azione triennali;

c) individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale, realizzate in collaborazione tra il settore del lavoro, della formazione, delle politiche sociali, dello sviluppo economico;

d) promuovere la creazione o il potenziamento di reti e di servizi per l'inserimento socio-lavorativo rivolti alle persone in esecuzione penale;

e) definire e realizzare azioni di cooperazione finalizzate allo scambio di prodotti e servizi ed alla realizzazione di azioni e servizi comuni;

f) individuare i criteri generali per la valutazione e il cofinanziamento da parte della Cassa delle Ammende delle proposte progettuali a livello territoriale contenute nei piani di azione regionali;

g) promuovere con cadenza annuale una conferenza delle cabine di regia regionali.»;

h) l'articolo 75 è sostituito dal seguente:

«Art. 75

(Fondo per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale)

1. Al fine di concorrere all'attuazione del principio di rieducazione del condannato sancito dall'articolo 27 della Costituzione, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per gli anni 2025, 2026 e 2027, il «Fondo per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione economica delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 3.

2. Il Fondo è destinato esclusivamente al sostegno di:

- a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;
- b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;
- c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari pubblici e privati accreditati;
- d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

3. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#), il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definite le modalità di intervento del Fondo di cui al comma 1 e sono individuate le caratteristiche, le modalità di valutazione, selezione e monitoraggio dei programmi da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi.

4. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema pervenendo all'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'amministrazione della

giustizia, delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali con i rispettivi servizi ed assicurare una uniforme applicazione dei livelli essenziali degli interventi, la programmazione del Fondo di cui al comma 1 avviene in maniera sinergica, convergente e complementare con gli interventi approvati dalla Cassa delle Ammende e con i singoli piani di azione triennali definiti dalle cabine di regia costituite presso le regioni e le Province autonome ai sensi dell'articolo 74 della presente legge e finanziati anche mediante le risorse del Fondo Sociale Europeo.

5. Con il protocollo d'intesa di cui al comma 3 sono altresì regolate le modalità di organizzazione e amministrazione del medesimo Fondo e definite le linee strategiche e le priorità d'azione per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1, nonché per la verifica dei processi di selezione e di valutazione dei programmi in considerazione della capacità degli stessi di concorrere all'abbattimento del tasso di recidiva nel compimento dei reati. Lo stesso protocollo d'intesa definisce le modalità di costituzione del Comitato scientifico indipendente a cui è affidato il compito di monitorare e valutare l'efficacia *ex post* degli interventi finanziati. Ai membri del Comitato scientifico indipendente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Alle fondazioni di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 1, negli anni 2025, 2026 e 2027. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i programmi individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 3. Il credito d'imposta è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme da ciascuna stanziare, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo di cui al comma 1 delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono

solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 6 nel rispetto del limite di spesa stabilito.

8. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria comunica con cadenza annuale al Ministero dell'economia e delle finanze le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 6, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.»;

i) l'articolo 76 è abrogato;

l) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77

(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in materia di inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale)

1. Al fine di promuovere ed agevolare la cooperazione interistituzionale e concorrere, attraverso il coinvolgimento sistematico delle parti sociali, delle forze economiche e delle organizzazioni del terzo

settore, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo e l'inclusione delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale.

2. Il Segretariato è presieduto dal Presidente del CNEL o da un suo delegato individuato tra i componenti di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in possesso di elevata professionalità o competenza nello specifico settore di riferimento, si articola in commissioni e gruppi di lavoro tematici e si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del segretariato generale del CNEL e di dipendenti in posizione di comando, fuori ruolo o di distacco o in analogia posizione, appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, che abbiano aderito allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune attraverso gli accordi di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché da un contingente di massimo 5 esperti di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il Segretariato persegue l'obiettivo della "recidiva zero" attraverso l'accesso al lavoro da parte delle persone private della libertà personale e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) attività di natura informativa sul quadro normativo regolamentare e fiscale del lavoro penitenziario;
- b) analisi preventive di fattibilità relative alle progettualità di natura economica e imprenditoriale da realizzarsi negli istituti penitenziari;
- c) monitoraggio dei fabbisogni formativi delle persone private della libertà personale e di quelli lavorativi espressi dal territorio e dal sistema produttivo;
- d) attivazione di banche dati sulle attività di formazione, studio e lavoro intramurario ed extramurario;
- e) attività di supporto tecnico alla Cassa delle Ammende anche ai fini della valutazione del sistema delle cabine di regia regionali;
- f) elaborazione di linee guida e procedure standardizzate per la realizzazione e la valutazione d'impatto dei piani di azione regionali;
- g) organizzazione di giornate di lavoro, attività seminari e iniziative di sensibilizzazione rivolte agli

operatori del settore e alle forze economiche, sociali e del terzo settore;

h) monitoraggio e verifica dei percorsi di effettiva applicazione dei trattamenti contrattuali per i lavoratori detenuti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, di soggetti esterni alla stessa e comunque coinvolti nei possibili contesti lavorativi, anche attraverso le commissioni e i gruppi di lavoro tematici di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui alle lettere a), c) e d) del precedente comma il Segretariato, d'intesa con l'amministrazione penitenziaria, stabilisce forme di raccordo, collaborazione e supporto alle commissioni regionali per il lavoro penitenziario di cui all'articolo 25 bis della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Art. 2

(Modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)

1. All'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «all'interno degli istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «o all'esterno» e dopo le parole: «persone detenute o internate» sono inserite le seguenti: «anche ammesse al lavoro esterno.»;

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«2. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, comma 3 *bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, sono estese, rispetto alla durata temporale di 18 e 24 mesi, rispettivamente prevista per i detenuti e gli internati che hanno beneficiato o meno di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, di ulteriori dodici mesi in misura rispettivamente pari al 25 per cento e al 50 per cento dell'entità delle agevolazioni previste nei suddetti precedenti periodi, individuate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3

bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381. Tale misura è ulteriormente elevata al 75 per cento nel caso di detenuti ed internati presso gli istituti penitenziari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno.

3. Il 60 per cento delle risorse di cui al presente articolo è prioritariamente destinato ai progetti di inserimento lavorativo rivolti a detenuti ed internati presso gli istituti penitenziari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno e per la collocazione al lavoro di detenute ed internate nonché di detenuti ed internati di età inferiore ai 35 anni.»;

2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, così come modificata dall'articolo 1, comma 308, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ulteriormente incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2024, 2025, 2026, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 3

(Inserimento al lavoro dei giovani in uscita dagli istituti penali per minorenni)

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche in favore di ragazze e ragazzi di età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai venticinque anni dimessi dagli istituti penali per minorenni (IPM) e che abbiano dimostrato partecipazione attiva all'opera di rieducazione attraverso la frequentazione con profitto dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 18 del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, e il conseguimento della relativa certificazione rilasciata dal competente soggetto attuatore o dalla direzione dell'istituto.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le procedure già previste in adempimento dell'articolo 67-bis, comma 1, del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche alle norme che disciplinano l'organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valorizzare, anche nell'ambito dell'esecuzione penale, il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l'interazione con l'iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative che contribuiscono al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- b) sistematizzare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie attraverso l'istituzione presso l'amministrazione penitenziaria di una piattaforma informatica e di un punto unico di accesso al fine, ove possibile, di favorire l'interazione tra i datori di lavoro privati, i singoli provveditorati e le singole direzioni carcerarie;
- c) prevedere, in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, che l'amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-gestione, privi di rapporti sinallagmatici;
- d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati;
- e) favorire l'accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati prevedendo anche l'estensione della possibilità –già prevista– da parte dei detenuti di svolgere lavoro a domicilio ed

introducendo altresì lo strumento del lavoro agile e del telelavoro, al fine di incrementare l'occupabilità dei detenuti;

f) valorizzare la collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e gli ordini professionali al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario;

g) prevedere, attraverso la sottoscrizione di appositi accordi e protocolli di intesa territoriali da stipularsi con i rispettivi provveditorati dell'amministrazione penitenziaria, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'istituzione e la diffusione uniforme negli istituti penitenziari di appositi sportelli in grado di erogare servizi volti in particolare a migliorare l'occupabilità nonché a fornire informazioni, accompagnamento e supporto in materia di rapporto di lavoro e tutele dei diritti;

h) implementare il sistema di istruzione ivi previsto, valorizzando le funzioni attribuite alla commissione didattica di cui all'art. 41, comma 6, e prevedendo servizi di tutoraggio resi anche nell'ambito di appositi programmi di servizio civile universale o di altre forme di collaborazione con enti e istituti che affianchino l'attività degli insegnanti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*) e dall'articolo 2, comma 2, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.